



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 5 giugno 2015 n.82

(Ratifica Decreto Delegato 30 marzo 2015 n.39)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 30 marzo 2015 n.39 – “Modalità per l'individuazione dei gestori del patrimonio di FONDISS, istituito dalla Legge 6 dicembre 2011 n.191 –Riforma Previdenziale: istituzione del sistema complementare” - promulgato:

Visto l'articolo 5, settimo comma, punto 7), della Legge 6 dicembre 2011 n.191;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.32 adottata nella seduta del 23 marzo 2015;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 maggio 2015;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.25 del 27 maggio 2015;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 30 marzo 2015 n.39 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MODALITÀ PER L'INDIVIDUAZIONE DEI GESTORI DEL PATRIMONIO DI FONDISS, ISTITUITO DALLA LEGGE 6 DICEMBRE 2011 N.191 –RIFORMA PREVIDENZIALE: ISTITUZIONE DEL SISTEMA COMPLEMENTARE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto delegato disciplina, ai sensi dell'articolo 5, settimo comma, punto 7, della Legge 6 dicembre 2011 n.191 e successive modifiche, i criteri e le modalità con cui il Comitato Amministratore individua i soggetti ai quali affidare la gestione del patrimonio di FONDISS, scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente.
2. A tale fine, il presente decreto delegato individua:
 - a) le modalità e i principi nell'affidamento in gestione del patrimonio di FONDISS;
 - b) le modalità e il processo di selezione dei soggetti a cui affidare la gestione;
 - c) gli obblighi dei soggetti gestori.
3. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino (di seguito denominata: Autorità di vigilanza) potrà emanare disposizioni in ordine a specifici profili attuativi connessi con il processo

e i criteri di selezione dei soggetti terzi a cui affidare la gestione del patrimonio di FONDISS, fermi restando i requisiti minimi e i principi previsti nei successivi articoli 4, 5, 6 e 7.

Art. 2

(Modalità e principi nell'affidamento in gestione del patrimonio)

1. Il Comitato Amministratore, nell'affidare in gestione il patrimonio di FONDISS, deve contemperare il principio della diversificazione tra soggetti gestori con quello dell'efficienza gestionale dei portafogli, tenuto conto dell'entità del patrimonio di FONDISS.

Art. 3

(Soggetti abilitati alla gestione del patrimonio)

1. L'incarico di gestione del patrimonio di FONDISS può essere assunto unicamente dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 5, della Legge n. 191/2011.

Art. 4

(Modalità e processo di selezione dei gestori)

1. Il processo di selezione dei gestori deve:

- a) essere condotto tra i soggetti di cui al precedente articolo 3, garantendo la necessaria trasparenza delle valutazioni svolte e delle scelte in concreto effettuate che devono risultare coerenti sia con gli obiettivi perseguiti sia con i criteri di selezione preventivamente decisi dal Comitato Amministratore;
- b) fare riferimento, per ogni tipologia di incarico stabilita, a criteri e parametri predeterminati e definiti in tutte le sue parti, in modo da consentire un adeguato livello di comparabilità dei soggetti gestori candidati e delle relative condizioni contrattuali offerte.

2. Il Comitato Amministratore delibera preliminarmente, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 della Legge n. 191/2011, le scelte generali riguardanti le politiche di investimento del patrimonio di FONDISS, tramite la definizione dei profili di rischio e rendimento e l'effettuazione delle scelte generali di allocazione degli investimenti ed individua gli incarichi da assegnare ai gestori e le relative modalità di ripartizione del patrimonio.

3. In relazione ai singoli incarichi, il Comitato Amministratore definisce gli obiettivi e le modalità gestionali in coerenza dei quali condurre la selezione dei gestori. Gli obiettivi e modalità gestionali possono fare riferimento all'orizzonte temporale degli investimenti, alle tipologie di investimenti (anche con riguardo alle classi di attività finanziarie, alle aree geografiche e alle categorie di emittenti), agli stili di gestione, ai *benchmark*, alle eventuali garanzie di risultato e ad ogni elemento utile ai fini della qualificazione della gestione sotto i profili del rischio e del rendimento.

4. Il Comitato Amministratore definisce anche l'ammontare massimo della remunerazione del servizio di gestione che complessivamente è disposto a corrispondere per ogni singolo incarico e i parametri per il calcolo di tale remunerazione.

5. In relazione ai singoli incarichi, il Comitato Amministratore definisce preliminarmente i requisiti quantitativi e qualitativi che i gestori candidati devono possedere e i profili che saranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle candidature, raccolti tramite il Questionario di cui all'articolo 6. Il Comitato Amministratore delibera una griglia di punteggi da assegnarsi ai vari profili oggetto di valutazione, tra i quali rilevano:

- a) la remunerazione complessivamente richiesta per il servizio di gestione offerto;
- b) il numero di persone coinvolte nel processo gestionale, il livello di formazione e preparazione delle stesse;

- c) le informazioni sul soggetto gestore candidato, con particolare riguardo alla compagine azionaria, alla struttura del gruppo di appartenenza e alla presenza o meno di un sostegno pubblico in corso, a livello di patrimonio o di liquidità che sarà considerato elemento negativo nella valutazione;
- d) l'organizzazione dell'attività di gestione, specie del processo di investimento, anche con riferimento ai rapporti con altre società del gruppo;
- e) l'organizzazione dell'attività di controllo dei rischi, specie di quelli finanziari e operativi, le relative metodologie impiegate, anche con riferimento ai rapporti con altre società del gruppo;
- f) i volumi di risparmio gestiti;
- g) il patrimonio netto del soggetto gestore candidato, specie in presenza di incarico che prevede garanzie di risultato;
- h) la tipologia di clientela e sua stabilità;
- i) le attività di gestione svolta su mercati domestici e internazionali (diretta o tramite accordi con altri operatori), con specifico riferimento a quelli in cui verranno prevalentemente investite le risorse conferite in gestione;
- j) i rendimenti conseguiti su un orizzonte temporale sufficientemente esteso, non inferiore al triennio, nella gestione di portafogli coerenti con la tipologia di incarico oggetto di selezione, posti a confronto con benchmark o parametri di riferimento coerenti con le caratteristiche dei portafogli di cui vengono presentati i risultati (FONDISS, al fine di effettuare un confronto su basi omogenee, definisce a priori i criteri in relazione ai quali i soggetti gestori candidati sono tenuti a presentare i risultati, tenendo in considerazione i principi e gli standard internazionali in materia di presentazione delle performance);
- k) gli stili di gestione prevalentemente adottati nella gestione di portafogli coerenti con la tipologia dell'incarico;
- l) le metodologie di reporting finalizzate ad assicurare la trasparenza dei risultati, quali i prospetti di rendicontazione contabile e la reportistica finanziaria e sui profili di rischio;
- m) le modalità di gestione dei conflitti di interesse.

6. Qualora il candidato gestore intenda delegare, in tutto o in parte, l'attività di gestione di cui all'incarico oggetto di selezione ad altro soggetto, è tenuto a dichiararlo nel Questionario di cui all'articolo 6. Il soggetto candidato delegato deve in ogni caso possedere i requisiti previsti per i gestori di cui al precedente articolo 3 e i requisiti quantitativi e qualitativi stabiliti dal Comitato Amministratore di cui al presente articolo.

7. Il Comitato Amministratore definisce altresì le modalità di svolgimento del processo di selezione, deliberando, sulla base delle determinazioni assunte, il testo del Bando di cui al successivo articolo 5 e del Questionario di cui al successivo articolo 6.

Art. 5 (Bando)

1. Il Bando di selezione ha per oggetto la richiesta di offerte per la gestione del patrimonio di FONDISS e deve contenere almeno:

- a) l'indicazione dell'ammontare (anche di carattere indicativo) del patrimonio da affidare in gestione con riferimento a ciascun incarico;
- b) la descrizione sintetica dell'incarico o degli incarichi per i quali viene pubblicata la richiesta di offerta, in cui siano riportati anche i principali elementi tecnico-finanziari caratterizzanti l'incarico o gli incarichi;
- c) i requisiti che i candidati soggetti gestori devono possedere;
- d) il numero o numero massimo di soggetti gestori richiesti per ciascuna tipologia di incarico;
- e) le modalità di svolgimento del processo di selezione;
- f) le modalità e i termini per la presentazione del Questionario di cui al successivo articolo 6;
- g) la durata della convenzione, che non potrà essere superiore in ogni caso ai 36 mesi.

2. Il Bando viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino, sul sito di FONDISS, dell'Autorità di vigilanza e su almeno un quotidiano sammarinese.

Art. 6 *(Questionario)*

1. Il Comitato Amministratore predispone un Questionario per la raccolta dei profili informativi rilevanti ai fini della valutazione e selezione di cui al precedente articolo 4, comma 5. Il Questionario viene reso disponibile al momento della pubblicazione del Bando.

2. Qualora il candidato gestore intenda delegare, in tutto o in parte, l'attività di gestione di cui all'incarico oggetto di selezione ad altro soggetto gestore, il questionario deve essere redatto sia dal candidato gestore delegante, sia dal candidato gestore delegato.

3. Le informazioni fornite con il Questionario comprendono anche le condizioni economiche onnicomprensive applicate. A questo proposito andrà esposta ogni tipologia di spese e commissioni che verrebbero applicate in caso di affidamento del patrimonio in gestione.

Art. 7 *(Valutazione delle offerte e assegnazione degli incarichi)*

1. Sulla base dei criteri fissati nelle deliberazioni preliminari, il Comitato Amministratore procede alla valutazione dei Questionari presentati.

2. In sede di valutazione delle candidature, i componenti del Comitato Amministratore manifestano, mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione, gli eventuali rapporti con i singoli gestori candidati, i soggetti eventualmente delegati da questi e i rispettivi gruppi, nonché con esponenti aziendali o partecipanti al capitale di tali soggetti e eventuali esposizioni debitorie negli stessi. In caso di sussistenza di tali rapporti, i membri del Comitato Amministratore dovranno astenersi dalla decisione sull'assegnazione pena l'invalidità della deliberazione.

3. Effettuato l'esame dei Questionari, sulla base delle risultanze delle valutazioni di cui all'articolo 4, il Comitato Amministratore individua, con apposita delibera, in riferimento alla singola tipologia di incarico predeterminato, i candidati ritenuti maggiormente qualificati, ai quali viene chiesto di partecipare ad un incontro diretto allo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti circa le informazioni precedentemente fornite.

4. Il numero di soggetti gestori candidati ammessi a partecipare a tale seconda fase del processo di selezione è determinato, con riferimento alla singola tipologia di incarico predeterminato, in modo tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti.

5. Il Comitato Amministratore valuta le offerte sulla base della documentazione e delle informazioni complessivamente acquisite per la scelta del gestore e procede, con riferimento a ciascun incarico tramite apposita delibera, alla designazione del soggetto gestore con cui convenzionarsi per l'affidamento in gestione del patrimonio di FONDISS. Il ricorso a deleghe di gestione da parte del soggetto gestore selezionato non è consentito se non nelle forme e modalità dichiarate nel Questionario di cui all'articolo 6, pena la cessazione della convenzione di gestione e restituzione a FONDISS delle remunerazioni complessivamente corrisposte al soggetto gestore.

6. Alla valutazione e selezione di cui ai punti che precedono partecipa, in qualità di supervisore, senza possibilità di voto e senza ulteriore compenso, un membro di Banca Centrale e il collegio dei sindaci revisori di cui all'articolo 10 della Legge n.191/2011, i quali dovranno vigilare sulle corrette procedure di valutazione e selezione e segnalare senza ritardo alle Autorità competenti eventuali gravi irregolarità riscontrate.

Art. 8

(Schema di convenzione di gestione)

1. L'Autorità di vigilanza emanerà con proprio provvedimento lo schema di convenzione per la gestione del patrimonio di FONDISS.

Art. 9

(Comunicazioni all'Autorità di vigilanza)

1. FONDISS, entro 20 giorni dalla stipula di ciascuna convenzione di gestione trasmette all'Autorità di vigilanza:
 - a) il testo della convenzione, redatta in conformità allo schema di cui al precedente articolo 8;
 - b) una relazione, deliberata dal Comitato Amministratore, illustrativa dello svolgimento del processo di selezione dei gestori.

Art. 10

(Pubblicazioni)

1. FONDISS, entro 20 giorni dalla stipula, pubblica integralmente sul proprio sito ciascuna convenzione di gestione.

Art. 11

(informativa periodica dei Soggetti Gestori)

1. I soggetti gestori incaricati ai sensi del presente decreto delegato, dovranno relazionare trimestralmente al Comitato Amministratore in merito all'andamento della gestione, alla composizione del portafoglio e alla sua coerenza con la strategia di gestione messa in atto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 giugno 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini